

Città di Seriate  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

CONTRATTO DI SERVIZIO CON  
**LA SOCIETA' SANITAS SERIATE S.R.L.**

## INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Prestazioni dell'azienda, obiettivi e standard
- Art. 3. Durata
- Art. 4. Rapporti economico - finanziari
- Art. 5. Vigilanza e controllo comunale
- Art. 6. Responsabilità
- Art. 7. Risoluzione del contratto
- Art. 8. Esecuzione d'ufficio
- Art. 9. Riscatto
- Art. 10. Controversie
- Art. 11. Divieto di cessione del contratto
- Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

Il COMUNE DI SERIATE, di seguito denominato COMUNE e la società "Sanitas Seriate s.r.l.", di seguito denominata SOCIETA', stipulano e convengono il seguente contratto di servizio:

**Art. 1. (Oggetto).**

- Il COMUNE la gestione della farmacia di cui è titolare, nonché la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche conseguenti all'affidamento. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, la cui erogazione da parte della Società deve avere pertanto, carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie. L'affidamento si estenderà anche alle farmacie che, eventualmente, dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto e per le quali il Comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.

- L'affidamento è concesso mediante il ricorso all'istituto dell'"in house providing", in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico ed il Comune è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.
- Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con apposite integrazioni al presente contratto.

La gestione delle farmacie concerne:

- La vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- La produzione e/o distribuzione al minuto di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- L'effettuazione di test di auto - diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- Il noleggio di apparecchi elettromedicali.

2. Tali servizi verranno gestiti dalla società alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente contratto, nonché dai

regolamenti vigenti in materia.

3. La Società si obbliga ad eseguire ulteriori servizi, attinenti o connessi all'oggetto sociale, a richiesta del COMUNE e regolati da separato contratto di Servizio.

**Art. 2. (Prestazioni della società, obiettivi e standard).**

1. Gli obiettivi. - La Società nell'espletamento dei servizi si uniforma ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi al raggiungimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:

- mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati alle esigenze della popolazione, avendo cura di promuoverne lo sviluppo e l'ottimizzazione;
- continuità e regolarità dell'erogazione;
- garanzia di una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dei cittadini;
- estensione dei servizi a tutto il territorio di competenza;
- trasparenza, professionalità e competenza nei rapporti con gli utenti;
- sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative e tecniche;

Tali obiettivi sono considerati inderogabili ai fini di quanto previsto dall'art. 8 del presente contratto.

2. I principi fondamentali dell'erogazione dei servizi. - La società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi pubblici ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994:

2.a Eguaglianza. - L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità di prestazione del

servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2.b Imparzialità. – La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio, nonché le norme regolatrici di settore.

2.c Continuità. – L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

2.d Partecipazione. – La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società a cui è interessato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La Società deve acquisire periodicamente la valutazione dell'utente relativamente alla qualità del servizio reso.

2.e Efficienza, efficacia ed economicità. – La società adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Gli strumenti: adozione di standard. – Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto la Società deve individuare gli

standard generali e gli standard specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, gli stessi saranno quelli recepiti all'interno della "Carta dei Servizi".

#### 4. Obblighi della Società.

4.a La Società si obbliga a mantenere in stato di efficienza gli impianti attualmente in dotazione, a dotarsi di impianti e attrezzature tecnologicamente idonei per lo svolgimento dei servizi affidati, nonché a disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per garantire la regolare erogazione degli stessi.

4.b La Società si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario di gestione tenendo conto della remunerazione del capitale investito, in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4.c Per l'espletamento del servizio la Società si obbliga ad osservare tutte le norme e regolamenti pubblici vigenti in materia, nonché ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti.

In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto disposto dall'art. 8) del presente contratto.

4.d Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto la Società sottoporrà all'approvazione del Consiglio Comunale la Carta dei servizi.

5. Caratteristiche del servizio: nell'erogazione del servizio la Società dovrà, in particolare, avere cura di:

- garantire che nelle farmacie gestite il controllo della prescrizione e la vendita siano sempre effettuati da un farmacista laureato;
- rispettare tutte le norme di buona conservazione dei farmaci e, in caso di naturale scadenza degli stessi, di ottemperare, nello smaltimento, a tutte le disposizioni per la salvaguardia ambientale;
- garantire la fruizione continua e regolare del servizio ai cittadini;
- attuare l'informazione del cittadino attraverso: promozione del

corretto uso del farmaco; promozione ed organizzazione di iniziative di educazione sanitaria e di informazioni su particolari patologie;

- attuare l'integrazione delle farmacie con le strutture socio-sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza sanitaria;

- assicurare una continua e completa informazione sulle modalità di prestazione dei servizi notturni e festivi esponendo in ogni farmacia i turni di servizio e gli orari propri e delle altre farmacie.

**Art. 3. (Durata).**

L'affidamento dei servizi ha durata sino al 31 dicembre 2032.

**Art. 4. (Rapporti economico-finanziari).**

1. Lo svolgimento del servizio non comporta pagamento di un corrispettivo da parte della Società, tenuto conto che esso è conseguente all'affidamento della gestione delle farmacie.

2. Qualora il Comune di Seriate decidesse di esercitare il diritto di opzione per l'apertura di nuove farmacie, affiderà la gestione del relativo servizio alla Società alle condizioni economiche che saranno concordemente definite.

**Art. 5. (Vigilanza e controllo comunale).**

1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.

2. Il Comune provvederà ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.



4. La Società potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di Settore.

5. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalati all'organo amministrativo della Società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

6. Il Comune, in presenza di gravi irregolarità, può chiedere che vengano avviate le procedure per la pronuncia della decadenza dalla carica degli amministratori nell'ipotesi di assunzione di atti non rispettosi delle previsioni dello statuto e del presente contratto.

**Art. 6. (Responsabilità).**

1. Per effetto del presente atto e per l'intera durata dei servizi, la Società assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando il COMUNE per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi, siano essi esercitati direttamente.

2. La Società è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.

**Art. 7. (Risoluzione del contratto).**

1. Il presente contratto si risolve qualora

a) la Società:

– venisse sciolta;

– non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard di cui

all'art. 2;

- abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
- abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta;

b) il COMUNE:

- compia gravi e comprovate inadempienze;
- eserciti il diritto di recesso ai sensi del successivo art. 9.

2. La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

3. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora la parte non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.

5. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al COMUNE ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico,

previa corresponsione di un prezzo (lordo IVA se dovuta) determinato sulla base del valore ancora da ammortizzare.

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, di cui all'articolo 10 del presente contratto.

7. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

**Art. 8. (Esecuzione d'ufficio).**

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la Società regolarmente diffidata non ottemperi ai rilievi effettuati dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società stessa, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

**Art. 9. (Recesso).**

L'Amministrazione Comunale può recedere anticipatamente dal presente contratto, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del

servizio.

2. Il recesso comporta la restituzione al COMUNE, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni affidati nonché degli altri beni di proprietà della Società funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili), previa corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi del precedente art. 7 c. 5.

3. Il COMUNE comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso dal presente contratto di servizio con preavviso di mesi 12 (dodici).

4. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

5. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, nel rispetto del presente contratto anche in caso di recesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri soggetti.

6. La società gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

**Art. 10. (Controversie)**

1. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere tra il COMUNE e la Società inerenti all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.

**Art. 11. (Divieto di cessione del contratto).**

La Società non può cedere, neppure parzialmente il presente contratto, a pena di risoluzione dello stesso.

**Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali).**

1. Le spese conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della Società